

Al Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rosella Lanuti

Al Direttore dell'esecuzione

Arch. Alessandro Laschi

e p.c. **Al Dirigente responsabile del
Settore Amministrazione, Affari
legali e Finanza**

Dott.ssa Rosella Lanuti

**All'Ufficio ragioneria, contabilità e
bilancio**

All'Ufficio Acquisti e Contratti

All'Ufficio Risorse Umane

Loro Sedi

Oggetto: Determina per l'attivazione dell'incremento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - CIG 6708219570, stipulato tra ANSF e il RTI formato da Deloitte Consulting S.r.l. in qualità di mandataria e Lipani Catricalà & Partners - Studio di Avvocati in qualità di mandante, in data 7 dicembre 2017.

Riferimenti:

Nota del RUP prot. n. 12558 del 11/08/2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visto l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, artt. 512 e ss. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti,

continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”;

visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, “ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”;

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

considerato che, sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di

sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione de:

- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

considerato che con la Determina ANSF Prot. n. 11569 del 30/10/2017, è stata disposta l'aggiudicazione della gara comunitaria per l'acquisizione di "Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" (CIG 6708219570), in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla mandataria Deloitte Consulting S.r.l., e dalla mandante Lipani Catricalà & Partners - Studio di Avvocati (nel seguito anche solo RTI), e, per l'effetto, in data 7 dicembre 2017 è stato sottoscritto

il contratto per la prestazione dei "Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" (CIG 6708219570) tra ANSF ed il predetto RTI (nel seguito anche solo "Contratto") e che lo stesso è in fase di esecuzione atteso che la relativa scadenza è stabilita al 6 dicembre 2021;

considerato che il predetto Contratto è in corso di regolare esecuzione come attestato dalle verifiche delle prestazioni eseguite nel corso della durata del medesimo e che con la Nota prof. n. 12558 del 11/08/2020, il RUP ha evidenziato che i Piani di lavoro approvati, eseguiti o in corso di esecuzione, evidenziano la circostanza che l'importo massimo del contratto è vicino all'esaurimento e, considerate altresì le prevedibili esigenze dell'Agenzia sino alla scadenza del contratto (6 dicembre 2021), anche tenuto conto del sottodimensionamento di organico dell'Agenzia ed i collocamenti a riposo, e che pertanto si rende necessario incrementare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo contrattuale, pari ad Euro 601.524,00= (seicentounomilacinquecentoventiquattro/00), agli stessi patti, prezzi, durata e condizioni del Contratto, ferme pertanto le modalità di richiesta delle attività e la presentazione dei Piani di lavoro, nonché le tariffe unitarie stabilite nel Contratto.

considerato che per l'incremento delle prestazioni si può procedere attraverso l'attivazione dell'incremento contrattuale sino a concorrenza del "seno quinto" (o "quinto d'obbligo") così come previsto dalla normativa sui contratti pubblici e nello specifico ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

considerato, pertanto, che in applicazione di detto strumento l'importo massimo originario del Contratto, pari ad € 3.007.620,00 (tremilionisettemilaseicentoventi/00)=, oltre IVA, può essere incrementato

dell'importo massimo di € 601.524,00= (seicentounomilacinquecentoventiquattro/00), oltre IVA;

considerato che l'affidamento in oggetto risulta inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Anni 2017 - 2018 di cui all'art. 21, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , Prot. n 11859 del 14/11/2016;

accertato che la copertura finanziaria dell'acquisizione sarà assicurata imputandone i costi sul capitolo di spesa "1.03.02.16.999.02 Servizi amministrativi, contabili e legali";

tenuto conto che le esigenze rappresentate nelle citate Segnalazione di Fabbisogno e Richiesta di Acquisto afferiscono alle necessità di funzionamento e di operatività di ANSF nell'attuale struttura organizzativa, fermo restando pertanto la riserva di procedere – con separato provvedimento autorizzativo – per eventuali esigenze incrementalmente per il funzionamento e l'operatività di ANSFISA;

DETERMINA

- A)** di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, l'aumento delle prestazioni del Contratto per la prestazione dei "Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" (CIG 6708219570), stipulato in data 7 dicembre 2017 tra ANSF e il RTI Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria), Associazione Professionale Lipani Catricalà & Partners – Studio di Avvocati (mandante) fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo originario di € 3.007.620,00 (tremilionesettecentoventiquattro/00)=, oltre IVA, quindi incrementando tale importo dell'ulteriore importo fino ad € 601.524,00= (seicentounomilacinquecentoventiquattro/00)=, oltre IVA, agli stessi patti, prezzi, durata e condizioni del Contratto;
- B)** di utilizzare l'importo contrattuale, nei limiti dell'incremento sopra disposto, per le ulteriori attività in ragione delle necessità dell'Agenzia,

nell'ambito dell'oggetto del Contratto, come emarginato nella predetta Nota prot. n. 12558 del 11/08/2020;

- C)** di dare mandato al Responsabile del Procedimento, per la fase di esecuzione del Contratto, di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie ai fini della comunicazione al fornitore dell'incremento contrattuale disposto ed ai fini dell'acquisizione di dette ulteriori attività, nonché comunque ogni adempimento di legge ivi inclusi quelli sulla trasparenza e fatto comunque salvo qualunque ulteriore adempimento dovesse rendersi necessario;
- D)** di dare atto che al predetto incremento dell'importo massimo contrattuale si farà fronte con i fondi stanziati per il bilancio di previsione dell'Agenzia, a valere sul capitolo di spesa "1.03.02.16.999.02 Servizi amministrativi, contabili e legali";
- E)** di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale.

Per i necessari adempimenti.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
21.08.2020
15:35:58 UTC

